

Codice A1601A

D.D. 21 giugno 2018, n. 234

**Art. 35 L.R. 32/1982 "Raccolta a fini scientifici e didattici". Autorizzazione alla cattura e detenzione di esemplari di anfibi a favore del Dott. Davide Marino.**

#### IL DIRIGENTE

Vista la domanda presentata dal Dott. Davide Marino via pec in data 12 aprile 2018;

considerato che con tale domanda si richiede l'autorizzazione alla cattura di esemplari di Rana montana (*Rana temporaria*) in deroga a quanto previsto dall'art. 27 ex l.r. 32/1982, al fine svolgere monitoraggi sulla presenza della specie menzionata, la sua distribuzione e iniziare studi di popolazione;

considerato che in data 06/06/2018, con nota prot. n. 15424/a16.01, sono state richieste alcune integrazioni progettuali;

visto che la suddetta specie è stata accertata per la prima volta nella collina torinese dal Dott. Davide Marino;

valutato che i metodi di analisi prevederanno l'indagine tramite ricerca diretta con retini e guadini disinfettati dopo ogni uso e la manipolazione degli esemplari catturati tramite l'utilizzo di guanti allo scopo di ottenere documentazione fotografica;

considerato che tutti gli esemplari catturati saranno misurati e marcati tramite metodo degli elastomeri colorati con metodo cattura e ricattura per poter conteggiare numericamente le popolazioni oppure con placchette numerate sottocutanee;

considerato che di un campione statisticamente rilevante di adulti saranno prese tutte le misure morfometriche necessarie in seguito a sedazione degli animali tramite immersione in soluzione anestetica idonea;

considerato inoltre che si ipotizza di prelevare dal 50 % degli adulti delle popolazioni campioni, tramite amputazione di falangi per stimare l'età degli individui tramite studio degli anuli delle ossa;

considerato che tali studi osteo-cronologici verranno effettuati presso l'Università degli Studi di Torino, Dip. Scienze della vita e biologia dei sistemi (Prof. Sergio Castellano);

considerato che saranno prelevati da uno a tre campioni di Dna per ogni popolazione rinvenuta, derivanti da falangi o uova o girini per poter effettuare il *barcoding* genetico, al fine di avere un riscontro da sequenziamento sull'identità della specie a fini di pubblicazione;

considerato infine che le zone interessate dalle ricerche saranno nei Comuni di Torino, Moncalieri, Pecetto torinese, Pino torinese, Baldissero torinese, San Mauro torinese, Castiglione torinese, Pavarolo, Chieri e Trofarello e che l'attività si svolgerà negli anni 2018, 2019 e 2020;

infine si segnala che la specie Rana montana (*Rana temporaria*) è inserita in allegato V della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE e che dunque richiede un regime speciale di protezione;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

visto l'art. 1 della legge n. 150 del 7 febbraio del 1992, così come modificata e integrata dal D.l. n.2 del 12 gennaio del 1993, convertito nella legge n. 59 del 13 marzo del 1993;

visto l'art. 35 della legge regionale n. 32 del 2 novembre 1982;

visto il D.lgs. n.165/2001 e s.m.i.;

vista la l.r. 23/2008 e s.m.i.;

visto il DPR 357/97 e la Direttiva "Habitat" 92/43/CEE;

*determina*

1. Di autorizzare ai sensi dell'art. 35 della l.r. 32/1982 il Dott. Davide Marino alla cattura e successivo rilascio delle seguenti specie di anfibi:
  - Rana montana (*Rana temporaria*)
2. di consentire l'attività testè autorizzata nei Comuni di Torino, Moncalieri, Pecetto torinese, Pino torinese, Baldissero torinese, San Mauro torinese, Castiglione torinese, Pavarolo, Chieri e Trofarello, per un periodo di 3 anni fino al 2020 compreso, in deroga a quanto previsto dall'art. 27 ex l.r. 32/1982;
3. di prendere atto che l'autorizzazione testè rilasciata a fini scientifici e didattici, è finalizzata a studiare in maniera approfondita la distribuzione e lo status di conservazione delle popolazioni sopra menzionate e la loro convivenza. Sono espressamente escluse dalla presente autorizzazione le specie di cui all'art. 1 della legge 150/1992, così come modificata e integrata dal D.l. n.2 del 12 gennaio del 1993, convertito nella legge n. 59 del 13 marzo del 1993;
4. relativamente all'attività di cattura a fini di ricerca scientifica della specie Rana montana (*Rana temporaria*) inserita in allegato V della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE, deve essere fatta richiesta di autorizzazione in deroga al DPR 357/97 al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
5. di stabilire che la presente autorizzazione è valida solamente per il territorio regionale non soggetto ad ulteriori e più restrittive norme di tutela; nell'eventualità di raccolta in aree protette, questa deve uniformarsi alle disposizioni localmente vigenti;
6. di stabilire che i dati di presenza e le risultanze di tutte le suddette attività di ricerca vengano trasmesse al Settore regionale Biodiversità e Aree naturali e al Centro di riferimento regionale "Erpetofauna" presso l'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese, ai fini di conservazione e monitoraggio delle specie.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da parte dei soggetti legittimati, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione dirigenziale verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a) e dell'art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dott. Vincenzo Maria Molinari